

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5984 del 20/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casina, richiesta dall'impresa "SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C." relativa all'attività di macellazione e lavorazione carni suine
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6189 del 17/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venti OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 24682/2025

DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casina, richiesta dall'impresa "SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C." relativa all'attività di macellazione e lavorazione carni suine.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale prot. 51285 del 10/06/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per l'impresa **"SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C."** per l'impianto ubicato in comune di Casina - Via Campanile n.4/1 - Loc. Sarzano-Campanile - provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dallo Sportello Unico dell'Appennino Reggiano ad ARPAE SAC in data 11/10/2022 ed acquisita al protocollo con PG/166126 del 11/10/2022 – pratica Sinadoc n.24682/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **"SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C."** (P.IVA 01518990351) con sede legale nel Comune di Casina - Via Campanile n.4/1 - Loc. Sarzano-Campanile - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di macellazione e lavorazione carni suine svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Casina - Via Campanile n.4/1 - Loc. Sarzano-Campanile - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

PRECISATO che la sopra indicata istanza di AUA è stata presentata dalla Ditta a latere del Procedimento Unico comunale, ai sensi dell'art 53, comma 1, lettera b) della L.R. n.24/2017 per *“l'approvazione del progetto di ampliamento di fabbricato artigianale uso salumificio e lavorazione carni in comune di Casina (RE) della Ditta SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C., in variante al PSC e RUE del comune di Casina”* conclusosi positivamente con Atto di ratifica del Consiglio Comunale di Casina n.41 del 10/07/2023;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art.112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- in data 09/01/2023 sono state trasmesse dal SUAP le integrazioni, richieste da ARPAE nell'ambito del Procedimento Unico comunale, ai sensi dell'art 53, comma 1, lettera b) della L.R. n.24/2017, ed acquisite da Arpae con PG/2336, relativamente alle matrici acqua e rumore;
- ARPAE in data 21/07/2025 con PG/130812 acquisiva dalla Ditta documentazione integrativa relativa alla modifica non sostanziale della matrice acque presentata a seguito di variazioni apportate all'iniziale progetto di ampliamento dello stabilimento con coinvolgimento delle reti fognarie aziendali (SCIA in variante al PdC presentata al Comune di Casina), integrazioni che ARPAE ha successivamente acquisito dal SUAP in data

22/08/2025 con PG/149642. Tale invio da parte della Ditta ha costituito a tutti gli effetti completamento della prima istanza che si è così perfezionata consentendone l'esame istruttorio;

- **ARPAE con nota PG/136567 del 29/07/2025** comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda, e successiva variante, e richiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

1. Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia, sede di Castelnovo ne' Monti, per la matrice acque (PG/171028 del 29/09/2025);

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C." per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di macellazione e lavorazione carni suine in Comune di Casina Via Campanile n.4/1 - Loc. Sarzano-Campanile - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "**SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C.**" (P.IVA 01518990351) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Casina Via Campanile n.4/1 - Loc. Sarzano-Campanile - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	ARPAE

Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95	Comune
--------	--	--------

2. DI STABILIRE che il presente atto annulla e sostituisce la precedente AUA prot. 51285 del 10/06/2015 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia alla Ditta "SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C.";

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche";
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013, la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Appennino Reggiano e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di AUA si riferisce ai soli titoli in materia ambientale, sono fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente Atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA allo Sportello Unico dell'Appennino Reggiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di macellazione suini con successiva lavorazione e trasformazione delle carni per la produzione di salumi ed insaccati.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico (S1) in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione delle carni e dal lavaggio degli impianti, dei locali, dei pavimenti e delle attrezzature utilizzate per la lavorazione delle carni alla cui rete fognaria si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi dello stabilimento, anch'esse convogliate all'impianto di depurazione dei reflui aziendali. Come di seguito descritto, afferiscono al depuratore aziendale ed al successivo scarico S1, anche le acque meteoriche accumulate nella vasca ove è alloggiata la cisterna di raccolta del grasso liquido, i reflui prodotti nella stalla di sosta ed i reflui provenienti da una piazzola di lavaggio degli automezzi di trasporto dei suini.

La Ditta era precedentemente autorizzata allo scarico dei reflui con Atto prot. n. 51285 del 10/06/2015 adottato dalla Provincia di Reggio Emilia. La presente istanza di modifica di AUA è stata presentata a seguito di un progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo che prevede la realizzazione o l'ampliamento di alcune strutture funzionali all'attività aziendale (area confezionamento dei prodotti derivanti dalla lavorazione delle carni macellate, celle di stagionatura, celle frigo, spazi per il deposito dei carrelli e magazzini per lo stoccaggio dei materiali) ed al contempo la realizzazione di una nuova struttura, in corpo separato rispetto all'attuale stabilimento, destinata al ricovero momentaneo dei suini prima della loro macellazione (stalla di sosta) e all'alloggiamento della cisterna di raccolta del grasso liquido.

Relativamente alla matrice scarichi idrici gli ampliamenti in progetto comporteranno l'eliminazione di due fosse Imhoff (A e B) e di un comparto di degrassazione (ex G) ubicate nell'area oggetto di ampliamento e l'installazione di una vasca prefabbricata per lo stoccaggio parziale dei reflui, avente una capacità di circa 20 mc nella quale verranno convogliati, tramite un'apposita valvola di deviazione automatizzata, solo i reflui della giornata dedicata alla macellazione (che avviene una volta alla settimana), giorni in cui la concentrazione di grassi e sangue è massima, così come la quantità di acqua utilizzata per il lavaggio dei vari ambienti interessati. I reflui stoccati in tale vasca verranno successivamente prelevati e smaltiti come rifiuto da centri autorizzati. In questo modo anche l'incremento dei nuovi reflui derivanti dagli ampliamenti in progetto, per i quali la Ditta stima un incremento massimo pari al 5%, non incideranno sul funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui esistente.

Gli scarti (categoria 3) prodotti dalla macellazione e dalla lavorazione verranno prelevati da ditta autorizzata al loro smaltimento.

Il progetto prevede inoltre l'installazione di una nuova cisterna in acciaio inox coibentata, con capacità pari a 16 mc, per la raccolta del grasso liquido derivante dalla lavorazione dei ciccioli, la quale verrà alloggiata all'interno di una vasca in calcestruzzo armato avente un volume tale da contenere l'eventuale fuoriuscita del grasso liquido contenuto all'interno della cisterna stessa. Sul fondo della vasca sarà presente una caditoia, dotata di valvola di chiusura, che consentirà, periodicamente, di far confluire all'impianto di depurazione le acque meteoriche ivi accumulate.

La nuova stalla di sosta in progetto sarà una struttura suddivisa in box con un disimpegno che servirà per l'accesso e l'uscita dei suini e per il controllo da parte degli operatori. I reflui che si produrranno all'interno della sala durante la permanenza dei suini saranno raccolti da una griglia, posizionata lungo l'intera larghezza dei box, e convogliati all'impianto di depurazione aziendale.

Infine il progetto prevede la realizzazione, nell'area esterna dello stabilimento, di una zona circoscritta per il lavaggio degli automezzi che trasportano gli animali, delimitata da cordolo di protezione e dotata di griglia di raccolta dei reflui prodotti che verranno convogliati anch'essi all'impianto di depurazione aziendale.

A seguito dell'intervento l'impianto di depurazione aziendale biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale, salvo la rimozione di alcune sezioni di pretrattamento (fosse Imhoff e degrassatore) sopra descritte, non verrà modificato e manterrà pertanto la seguente configurazione:

comparto di pretrattamento costituito da un degrassatore e una fossa Imhoff, collocati prima del comparto di equalizzazione;

vasca di equalizzazione della capacità di 8,6 mc.

comparto di ossidazione biologica con insufflazione di aria della capacità di 6,9 mc

vasca di sedimentazione;

Lo scarico S1 è di tipo continuo ed il corpo recettore delle acque di scarico è il Rio Valle Oscura, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza;

Le reti delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali dello stabilimento sono separate dalla rete di raccolta delle acque reflue industriali e recapitano i reflui direttamente in acque superficiali, mediante 2 distinti punti di scarico recapitanti nel Rio Valle Oscura.

L'approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene tramite acquedotto;

La planimetria di riferimento è la Tavola 6.1 denominata "RINNOVO AUA SCHEMA DEGLI SCARICHI STATO DI PROGETTO", datata 25.03.2025, acquisita al protocollo Arpae PG/149642 del 22/08/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

- 1) Nella realizzazione delle modifiche all'impianto di trattamento ed alla rete fognaria, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- 2) L'adeguamento dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere conservata per essere messa in visione agli agenti accertatori all'atto delle ispezioni.
- 3) Dovrà essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento acque, completa di autocontrollo dello scarico il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge, entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. Comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio con copia del risultato analitico dovrà essere trasmessa alla scrivente Arpae – Servizio Territoriale e Servizio Autorizzazioni e Concessioni.
- 4) Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.L.gs 152/06.
- 5) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 6) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 7) Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
- 8) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.

- 9) Degli interventi di cui al punto 8 deve essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
- 10) I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
- 11) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale.
- 12) Gli allarmi collegati alle apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale addetto.
- 13) Dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. L.gs 152/06, per i parametri pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio-composito prelevato nell'arco di 3 ore o comunque nel periodo di funzionamento della fase di scarico.
- 14) Per i campioni prelevati al fine degli autocontrolli dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
- 15) I verbali di campionamento ed i certificati analitici degli autocontrolli effettuati devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
- 16) Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

Pratica Sinadoc n.24682/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

La Ditta, con le integrazioni acquisite da ARPAE al prot. 2336 del 09/01/2023, ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico del sito, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale emerge che:

- i livelli di rumorosità, rilevati in operam presso il perimetro aziendale, risultano, inferiori ai limiti associati alla Classe III "aree di tipo misto", di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno.
- I livelli di rumorosità, rilevati in operam e calcolati in via previsionale in seguito all'ampliamento presso i recettori individuati, risultano, inferiori ai limiti associati alla Classe III "aree di tipo misto"
- dall'analisi dei risultati, risulta un livello sia in operam, che in via previsionale, tale da rispettare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB e 3 dB durante il periodo diurno e notturno rispettivamente.
- l'attività della ditta Salumificio Bonini S.n.c. di Bonini Giorgio & C. ubicato nel Comune di Casina (RE), in via Campanile 4/1, risulta pertanto conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di acustica ambientale (D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., Legge Quadro n. 447/1995).

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.